

STATUTO

LONGEVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRIZZI PA CORSO UMBERTO 2

Numero REA: PA - 450029

Codice fiscale: 07300800823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Al N. Rep. 25489
Al N. Racc. 11957

S T A T U T O		
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ART. 1 - DENOMINAZIONE		
È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi della Legge Regionale della Regione Siciliana del 27 dicembre 2018, n.25, nonchè in quanto compatibili ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e delle norme del Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, una Società Cooperativa di Comunità a mutualità prevalente denominata:		
LONGEVI		
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITÀ'		
ART. 2 - SEDE		
La Cooperativa ha sede in Prizzi , all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.		
La sede sociale può essere trasferita a nuovo indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. Con delibera dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, aderire e partecipare a organismi cooperativi.		
ART. 3 - DURATA		
La Cooperativa ha durata fino al 2099 ma potrà essere prorogata a norma di legge, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice civile e dalle Leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.		
TITOLO II SCOPO - OGGETTO SOCIALE		
ART. 4 - SCOPO		
La Cooperativa, in conformità alle disposizioni dei sopra citati Legge Regionale della Regione Siciliana del 27 dicembre 2018, n.25 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti inte-		

	ressati alle loro attività, ha carattere aperto e della medesima possono essere soci operatori tutte le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella Comunità di Riferimento che è quella del Comune di Prizzi e dei territori di comuni o territori di circoscrizioni comunali o anche parti di essi affini per caratteristiche geografiche, culturali ed economiche e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva in detti territori di essa Comunità di Riferimento.
	Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori
	Essa Cooperativa non ha fini di lucro, ma mutualistico, ed ha il fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nel territorio e nell'area urbana della testè indicata Comunità di Riferimento, la fornitura di servizi di ricerca, da realizzarsi attraverso strumenti di accesso telematico alla rete internet, ad alto valore tecnologico, e con l'utilizzo di strumenti "SaaS", finalizzati al supporto di utenti privati ed operatori economici, con la finalità di realizzare in maniera rapida ed efficace, l'incontro tra la domanda e l'offerta di beni e servizi nel campo delle prestazioni sanitarie, ed ogni altro prodotto, bene o servizio anche accessorio classificabile genericamente come "socio assistenziale, socio sanitario, medico sanitario ed, ai sensi dell'ART. 2 della sopra citata L.R.n.25/2018, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni di essa comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, della salute, attraverso lo sviluppo di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sistemi e prodotti finalizzati alla salvaguardia della salute umana e all'efficientamento del trattamento sanitario dei pazienti, nell'emergenza della degenza e nella gestione ordinaria delle patologie come definite dall'ART. 3 quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, finalizzate alla produzione di beni e servizi ed alla creazione di opportunità di lavoro per la Comunità stessa.
	La Società si inibisce, pertanto, espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle aventi le sopraelencate caratteristiche con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di investire le loro energie e competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attività finalizzate alla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e dell'area urbana di Prizzi e dei predetti territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche.
	La Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici e si avvale, nello svolgimento della

4 di 28

	4) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi, ove distribuibili, eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 5 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'ART. precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ha come oggetto l'esercizio in via stabile o principale di una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ed, in particolare, ha per oggetto le appresso indicate attività, da svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, la Cooperativa di Comunità ha per oggetto le seguenti attività prioritarie, che costituiscono servizi per la comunità ed il territorio, e precisamente:	
	1) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero rivolti alla riduzione della marginalità e del disagio;	
	2) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento ed adeguamento dei beni pubblici o beni privati o l'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani ovvero volti a stimolare reinsediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili;	
	3) servizi biblioteca e/o noleggio libri;	
	4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;	
	6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	

		o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.2 del predetto D.Lgs.n.112/2017;	
		7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
		Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa, i Soci e la Comunità tutta, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, improntate a modalità di gestione responsabili e trasparenti, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti o disciplinari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.	
		Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi la Cooperativa di Comunità adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e privilegerà la dimensione collegiale dei soci e le decisioni prese nell'Assemblea.	
		La Cooperativa di Comunità si propone di rispettare il principio del primato dell'Assemblea nelle decisioni strategiche, delegando agli organismi di gestione e rappresentanza l'attuazione delle decisioni. Per garantire tale compito primario, l'Assemblea si svolgerà almeno con cadenza trimestrale, e potrà prevedere una sessione straordinaria ogni qualvolta sarà necessario.	
		Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge potrà, inoltre, liberamente svolgere ogni altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute, dall'Organo di Amministrazione, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo:	
		- avvalersi dell'opera e della consulenza di professionisti esterni alla società; - assumere prestiti e mutui, anche ipotecari;	
		- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma; costruire, acquistare attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali; rilevare mobili e immobili o costruirli; chiedere e prestare fidejussioni, avalli, garanzie di natura reale o personale a favore di Istituti di credito e di terzi in genere,	
		- stipulare locazioni e affitti, appalti, concessioni, contratti di agenzia, deposito, trasporto, assicurazione, comodato, conto corrente, transazione; fideiussione; rinnovarli, va-	

	riarli e rescinderli, compiere operazioni presso Uffici Pubblici e Privati di qualsiasi genere e natura; stipulare contratti di lavoro;
	- eseguire tutte le attività affini, sussidiarie, integrative, complementari delle precedenti e opportune per l'incremento e il raggiungimento del fine sociale.
	Per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali sopra detti la cooperativa potrà promuovere la concessione di agevolazioni e di ogni forma di contribuzione prevista dalle vigenti e future normative regionali, nazionali e comunitarie ed usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti e mutui, agevolati e no, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente pubblico o private.
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
	La cooperativa potrà inoltre aderire ad un gruppo cooperative paritetico, ai sensi dell'ART. 2545-septies del Codice civile.
	TITOLO III SOCI COOPERATORI
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI
	Ai sensi dell'art.3 della sopra citata L.R. n.25/2018 e dell'art.4 comma 1 lettera e) del Decreto Attuativo n.3632/D.G. emesso dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana in data 21 novembre 2019, possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso dei seguenti requisiti di appartenenza o di collegamento alla Comunità o al Territorio di Riferimento, ovvero:
	a) che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa ovvero nel Comune di Prizzi e nei territori limitrofi affini per caratteristiche geografiche, storiche, culturali ed economiche; tale requisito non è richiesto ai soci sovventori;
	b) che, in coerenza con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, operino con e nella comunità di riferimento sopraindicata, e nel dettaglio:
	- se persone fisiche, che abbiano capacità di agire e siano dotati di professionalità, competenze o esperienze nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
	- se persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati, so-

	cietà, che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi offerti dalla cooperativa e resi dalla stessa in conformità allo scopo sociale, all'oggetto e allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico previsto dal presente statuto.	
	ART. 7 - SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività al volume di lavoro disponibili.	
	b) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.	
	c) soci utenti, che scambiano beni e servizi con la Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrati-	

	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
	ART. 7/A - SOCI LAVORATORI
	Sono soci lavoratori le persone fisiche che intendono prestare attività di lavoro remunerate presso la Cooperativa. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-

	voratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
	ART. 8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice civile i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto che intendono completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo al momento della ammissione e non può comunque essere superiore a 5 (cinque) anni.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto al voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla specifica

	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	ART. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che intende sottoscrivere e che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e seguenti del presente statuto;	
	* se trattasi di persone giuridiche, oltre quanto previsto ai precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con la normativa di riferimento e l'attività economica svolta, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità.	
	La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'inte-	

12 di 28

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.	
	La domanda di recesso dev'essere comunicata con raccomandata A.R., o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 38 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/01;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro sessanta giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	

	Amministrativo;
	g) che danneggi, in qualsiasi modo, moralmente o materialmente la Società, che fomenti dissidi e disordine tra i soci.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.
	Le modalità e le procedure di esclusione devono comunque essere improntate al principio di non discriminazione, coerente con la normativa di riferimento, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di cooperativa di comunità in cui l'impresa sociale è costituita.
	ART. 14 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli articoli 38 e seguenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
	ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate secondo le norme del presente statuto e per legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'ART. 2347, commi 2 e 3, del Codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accetta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.	
	ART. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto di lavoro associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	

	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 18 - ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 19 - QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro i termini determinati dall'Organo Amministrativo.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.	
	ART. 20 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza la autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	

	Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente prevista nel precedente articolo 9, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mandaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione dev'essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione dev'essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.
	ART. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dal comma 3, lettera a) dell'art.16 del predetto D.Lgs.n.112/2017;
	d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese sociali.
	Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 e dall'art.16 del predetto D.Lgs.n.112/2017, che qui integralmente si richiama-

	no, la cooperativa impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art.3 del predetto D.Lgs.n.112/2017. Ai sensi e per gli effetti di quanto teste previsto, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili;
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del predetto D.Lgs.n.112/2017;
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del Part.3 del predetto D.Lgs.n.112/2017;
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del predetto D.Lgs.n.112/2017;

	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ove non vietato da norme inderogabili e ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per le imprese sociali.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, nei limiti comunque della misura massima prevista per le imprese sociali.	
	La società cooperativa non può comunque remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai Limiti massimi stabiliti dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e pur sempre nei limiti della misura massima prevista per le imprese sociali.	
	ART. 22 - REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE	
	Ai sensi dell'art. 2514 C.C. è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Qualora ne sussistano i requisiti per l'emissione è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	È vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di scioglimento della società sussiste l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 23 - RISTORNI	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	ART. 24 - ORGANI	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di amministrazione;	
	c) L'Organo di Controllo.	
	Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, pertanto, non può essere nominato Amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, li fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.	
	ART. 25 - ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando a essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in video o audio conferenza nel rispetto di quanto previsto dalla legge.	
	ART. 26 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	

	3) procede alla nomina dell'Organo di Controllo;
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-
	ministratori;
	5) approva i regolamenti interni;
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
	ci;
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; delibera
	sulle responsabilità degli amministratori;
	8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
	petenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argo-
	menti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approva-
	zione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto 7) dev'essere redatto da un Notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'art. 25 e nel rispetto del principio di adottare mo-
	dalità di gestione responsabili e trasparenti, una volta ogni
	tre mesi rispettando il principio del primato dell'Assemblea
	nelle decisioni strategiche.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo
	Amministrativo.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
	chiesta.
	ART. 27 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui
	all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento dell'og-
	getto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero,
	lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la re-
	voca dello stato di liquidazione, L'Assemblea, sia in prima
	sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto

favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 28 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 29 - VOTO

Nelle Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto dall'art. 2372 del Codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 30 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 31 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determinano di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate

	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il mandato degli amministratori non potrà essere superiore a tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	
	ART. 32 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete al Consiglio:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;	
	c) formare i bilanci;	
	d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e mezzi di opera;	
	e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di ap- palti;	
	f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	g) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	h) deliberare la nomina di procuratori "ad negotia";	
	i) sostituire comitati consultivi;	
	j) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, anche di carattere continuativo, fissandone i compensi e le retribuzioni relative.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio di delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	

ART. 33 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o e-mail, e nei casi urgenti a mezzo PEC, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Organo Amministrativo si reputa validamente costituito quando a essa partecipano tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale la decisione votata dal Presidente.

ART. 34 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco, se nominato, nei modi previsti dallo art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 35 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il tutto pur sempre nel rispetto di quanto prescritto al riguardo dal predetto D.Lgs.n.112/2017 per le imprese sociali.

ART. 36 - RAPPRESENTANZA

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può quindi compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze a enti pubblici. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, istittutori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
	ART. 37 - ORGANO DI CONTROLLO Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In alternativa al Collegio Sindacale, ove la legge tempo per tempo vigente lo consenta, l'Assemblea può nominare quale organo di controllo un Sindaco. Per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione valgono le disposizioni di legge.
	TITOLO VII CONTROVERSIE
	ART. 38 - CLAUSOLA ARBITRALE Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione oppure in base alla procedura di altro organismo di concilia-

	zione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39 salvo che non sia stato previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni di soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	ART. 39 - ARBITRI E PROCEDIMENTO	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila);	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società o dal Presidente della Camera di Commercio nella cui competenza ricade la sede; in mancanza di tale designazione gli arbitri devono sempre essere designati da un soggetto estraneo alla società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, dovranno fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 40 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lettera c);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 43 - REGOLAMENTI

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, istituendo anche, ove lo dovesse ritenere opportuno, e disciplinando ulteriori organismi della cooperativa con compiti, di rilevanza interna, di assistenza, cooperazione, coordinamento, indirizzo e/o vigilanza dell'attività della cooperativa e dei suoi organi. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27.
	ART. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e dovranno essere di fatto osservati.
	ART. 45 - RINVIO
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonché la Legge Regionale Siciliana 27 dicembre 2018, n.25 ("Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Cooperative di Comunità nel territorio Siciliano") ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n,112 (Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.
	Firmato: GIOVANNI MERCADANTE, AGNESE SALADINO, PECORARO PASQUALE, GIACOMO SANFILIPPO NOTAIO.
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt.10 e 17 del D.LGS. 460/97 -